

**RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA  
CONVENZIONE N. 182/1999 SULLE PEGGIORI FORME DI LAVORO MINORILE  
Anno 2015**

In relazione all'applicazione, nella legislazione nazionale e nella pratica, della Convenzione in esame, nel confermare quanto già comunicato con i rapporti precedenti, si riporta, di seguito, ad integrazione degli stessi, un aggiornamento del quadro normativo in materia.

Si indicano, in particolare, le innovazioni legislative di maggiore rilievo intervenute nel periodo intercorso dall'invio dell'ultimo rapporto (2012), richiamate nelle risposte fornite in relazione alla domanda diretta.

**- Aggiornamento del quadro normativo -**

Per quanto riguarda, nello specifico, la lotta contro la tratta di esseri umani e contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, si segnalano:

- **Legge 1 ottobre 2012, n. 172**, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (All. 3);*

La Convenzione di Lanzarote è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 12 luglio 2007.

Si tratta di un documento con il quale i Paesi aderenti si impegnano a rafforzare la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, adottando criteri e misure comuni sia per la prevenzione del fenomeno, sia per il perseguimento dei colpevoli e la tutela delle vittime.

Gli Stati aderenti si sono impegnati ad armonizzare i propri ordinamenti giuridici, modificando, quando necessario, il diritto penale nazionale.

L'obiettivo è contrastare quei reati che, come la pedopornografia, sempre più spesso vengono compiuti con l'ausilio delle moderne tecnologie e sono consumati al di fuori dai confini nazionali del Paese di origine del colpevole.

Tra le novità più importanti introdotte dalla Convenzione di Lanzarote, si segnala l'introduzione di due nuovi reati: l'istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia e l'adescamento di minorenni. Previste pene più severe per tutta una serie di reati: dai delitti di maltrattamenti in famiglia a danno di minori, ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati a sfondo sessuale a danno di minori.

È inoltre previsto un inasprimento delle pene anche per i reati di prostituzione minorile e di pornografia minorile.

Infine, non si potrà più dichiarare di non essere a conoscenza della minore età della persona offesa nel caso di commissione di uno dei delitti contro i minori.

- **Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24**, *Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI (All. 4);*
- **Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39**, *Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI, che ha introdotto nuovi strumenti di contrasto al fenomeno (All. 5);*

Per quanto concerne la lotta all'emersione del lavoro irregolare prestato da lavoratori stranieri, si segnala:

- **Decreto legislativo 16 luglio 2012, n.109**, recante *“Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”*, che ha modificato gli articoli 22 e 24 del D.lgs n. 286/1998 (All. 2).

In ordine a quest'ultimo testo, occorre evidenziare i punti seguenti:

Il comma 12 dell'articolo 22 del Dlgs 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), norma di fondamentale importanza, già prevede la specifica fattispecie di reato nell'ipotesi di mero impiego da parte di un datore di lavoro di uno straniero privo del permesso di soggiorno, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Il nuovo decreto legislativo (n. 109/2012, art. 1 *lett.b*), aggiunge al precitato T.U. 286 il comma 12 bis, secondo cui *“le pene previste per i datori di lavoro sono aumentate nel caso in cui il numero dei lavoratori occupati sia superiore a tre, oppure quando si tratta di minori in età non lavorativa o di lavoratori sottoposti a condizioni di particolare sfruttamento”*.<sup>1</sup>

Premesso ciò, in aggiornamento a quanto già riportato nell'ultimo rapporto, in merito alle politiche di contrasto delle peggiori forme di lavoro minorile avviate dal Governo, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 1 della Convenzione, appare opportuno segnalare quanto segue.

---

<sup>1</sup> 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Tra gli strumenti più efficaci, mirati alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno in esame, risulta essere il già citato "Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile", istituito, come noto, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con legge 6 febbraio 2006, n. 38.

Il compito principale dell'Osservatorio, tramite l'attivazione di una Banca dati, è quello di acquisire e monitorare i dati e le informazioni, relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, della pornografia minorile e delle azioni di prevenzione e repressione ad esso collegate.

L'obiettivo a lungo termine di una banca dati così costruita è quello di descrivere dettagliatamente la situazione attuale dell'Italia, in relazione al fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori ed effettuare una mappatura del territorio funzionale all'applicazione del duplice principio della raccolta dati e dell'azione di monitoraggio del fenomeno.

Attraverso la banca dati dell'Osservatorio, il Dipartimento per le Pari Opportunità provvede ad **organizzare ed integrare in modo sistematico** il patrimonio informativo e informatizzato delle diverse Amministrazioni, centrali e locali, permettendo una visione d'insieme ed una conoscenza più approfondita del fenomeno di interesse, fondamentale sia per conoscere e valutare i risultati delle azioni e degli interventi effettuati, sia per migliorare l'efficacia delle iniziative di prevenzione e di contrasto da implementare. L'elemento fortemente innovativo di questo nuovo strumento è rappresentato dal cambio di prospettiva che si propone di assumere rispetto ai sistemi informativi già esistenti: si intende, infatti, spostare il focus di attenzione dagli autori del reato e dal reato stesso al **minore vittima**, facendo di esso il principale soggetto di analisi.

La procedura per l'affidamento del servizio per la realizzazione della banca dati dell'Osservatorio è stata avviata dal Dipartimento per le Pari Opportunità a novembre 2012 e il rilascio della banca dati è stato effettuato a settembre 2013.

Attraverso i dati, l'Osservatorio è in grado di individuare strategie e ambiti di intervento per la prevenzione del fenomeno e la tutela delle vittime.

Tra le attività condotte, sul versante nazionale, in questo campo d'azione, il Dipartimento per le pari opportunità ha presentato, nel settembre 2011, con il supporto tecnico – scientifico dell'Osservatorio, un Avviso pubblico per il sostegno a progetti pilota per il trattamento di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale, di cui si è fatto menzione nel precedente rapporto.

Si tratta di iniziative pilota tese ad assicurare **prestazioni di tipo socio-assistenziale ai minori vittime dei reati di abuso e/o sfruttamento sessuale**, in una prospettiva di forte integrazione tra i settori sociale, sanitario e giudiziario che vada a sopperire la disomogeneità delle procedure attivate in questo settore dai servizi socio-sanitari territoriali.

L'obiettivo strategico dell'Avviso è stato infatti quello di promuovere interventi, a favore dei minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale, caratterizzati da una forte propensione al raccordo tra tutte le risorse operative e istituzionali del sistema locale.

L'iniziativa, altamente innovativa nell'ambito della protezione dei minori vittime di questi orribili crimini, costituisce la prima esperienza intrapresa sul piano "istituzionale" per tentare di colmare il *gap* presente sul territorio in questo campo d'azione. L'Avviso ha consentito il finanziamento di 27 progetti, distribuiti sul territorio nazionale ed attualmente in fase di realizzazione.

L'obiettivo generale di questa iniziativa è stato senz'altro quello di informare, formare e sensibilizzare la società civile, nonché quello di garantire il coinvolgimento delle istituzioni, degli altri soggetti pubblici e privati e dei cittadini nella prevenzione e nel contrasto dei crimini sessuali a danno dei minori.

Sul versante internazionale, l'Osservatorio è coinvolto in numerose attività ed iniziative promosse dai principali organismi europei ed internazionali competenti in materia di tutela dei minori delle diverse forme di violenza e sensibili alle tematiche connesse all'universo "infanzia".

Si citano, tra queste, ad integrazione di quelle già riportate:

- *il gruppo di lavoro del **ChildOnEurope** (The European Network of National Observatories on Childhood)*, nato in seno all'Europe de l'Enfance, gruppo intergovernativo permanente UE sull'infanzia e l'adolescenza, impegnato nell'elaborazione delle Linee guida europee sull'istituzione di sistemi nazionali di monitoraggio e raccolta dati relativi alla violenza sui minori;
- *programma "Daphne III", della Commissione Europea, indetto per il periodo 2007-2013: un'iniziativa tesa al finanziamento di progetti presentati da soggetti, istituzionali e non, degli Stati che vi aderiscono per contribuire alla protezione dei bambini, dei giovani e delle donne contro ogni forma di violenza;*
- *progetto di formazione continua in tema di contrasto all'abuso sessuale in danno di minori, al turismo sessuale, alla pedofilia e pedopornografia, in favore delle realtà giudiziarie e investigative dei Paesi del Centro America.* Tale progetto è portato avanti in partnership con la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, che lo ha realizzato, e Unicef;
- *revisione della Decisione Quadro 2004/68/GAI.* L'Osservatorio ha fatto parte della delegazione italiana, coordinata dal Ministero della Giustizia, che ha partecipato ai lavori del Gruppo di lavoro DROIPEN, impegnato nell'attività di revisione della Decisione Quadro 2004/68/GAI del Consiglio dell'Unione Europea, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia minorile. Il negoziato ha condotto all'adozione della Direttiva Europea 2011/93/UE del 13 dicembre 2011, recepita con decreto legislativo n.39/2014;
- *la pubblicazione, nel 2012, del manuale operativo "Abuso sessuale dei minori e nuovi media: spunti teorico-pratici per gli operatori" a conclusione del progetto dal titolo "Sviluppo di*

*una metodologia per identificare e supportare i bambini che sono stati sfruttati sessualmente per la produzione di immagini pedopornografiche” (acronimo: DICAM).*

Obiettivo del progetto è stato quello di aumentare la conoscenza e le capacità dei professionisti che lavorano nella lotta al fenomeno della pedopornografia, sviluppando un modello multidisciplinare di intervento che consenta di standardizzare le procedure operative da seguire nei seguenti passaggi fondamentali:

- 1. *identificazione del minore vittima raffigurato nel materiale pedopornografico;*
- 2. *presa in carico del minore vittima;*
- 3. *terapia di recupero del minore vittima.*

Il progetto ha previsto quattro fasi principali:

- ricognizione delle buone pratiche esistenti a livello internazionale sull’identificazione dei minori vittima raffigurati nel materiale pedopornografico;
- sviluppo di un modello di intervento standardizzato per la gestione dei casi, dall’identificazione al recupero della vittima;
- organizzazione di 18 seminari di formazione a cui far partecipare professionisti della Polizia di Stato, operatori socio-sanitari, assistenti sociali, magistrati, per approfondire la tematica e presentare il modello multidisciplinare<sup>2</sup>;
- pubblicazione di un manuale operativo che descriva nel dettaglio le procedure standardizzate.

- *L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza*, come noto, è una realtà nell’ordinamento giuridico italiano; istituita con legge 12 luglio 2011, n. 112, rappresenta il frutto di un lungo percorso condiviso, promosso e fortemente sostenuto dal Ministro per le pari opportunità *pro tempore*.

Tale Autorità è stata concepita come un organismo nazionale caratterizzato da una posizione di indipendenza, ma chiamato a operare in stretto rapporto con il territorio, con le associazioni e con gli stessi minori, attraverso la consultazione attiva di bambini e adolescenti, perseguendo le funzioni e le competenze attribuitele dalla legge che l’ha istituita.

Per questa ragione, la legge prevede esplicitamente che il Garante operi come il centro di una rete di attori, garantendo la stretta collaborazione tra tutte le componenti che si occupano di minori.

In particolare, per assicurare un continuo collegamento con le realtà territoriali, sono state previste apposite forme di collaborazione con i “Garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza”.

Luogo di incontro tra la “prospettiva” nazionale” e le “prospettive” locali di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza è infatti la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, composta dai Garanti regionali e presieduta dal Garante nazionale.

---

<sup>2</sup> Dal mese di marzo 2011 al mese di giugno 2012 sono stati realizzati i *seminari formativi* previsti in diverse città distribuite sul territorio nazionale.

La Conferenza riveste compiti di promozione per l'adozione di linee comuni di azione dei Garanti regionali e per l'individuazione di forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione delle persone di minore età a livello nazionale e regionale.

Tra le numerose competenze attribuite all'Autorità garante si richiamano inoltre:

- le attività di collaborazione con le reti internazionali dei Garanti e con le organizzazioni e gli istituti internazionali di tutela e di promozione dei diritti dei minori;*
- la gestione dei rapporti con gli organi che detengono poteri di iniziativa legislativa, nell'ambito dei quali il Garante può formulare osservazioni e proposte e, in particolare, esprimere un parere sul Piano di azione e di intervento per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, nonché sui disegni di legge e sulle proposte normative del Governo in tema di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;*
- il potere di segnalare al Governo, alle regioni e agli enti locali tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;*
- il potere di accertarsi che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso ai diritti;*
- il potere di segnalare alle autorità giudiziarie e agli organi competenti casi di violazione dei diritti dei minori e, in particolare, la presenza di minori in stato di abbandono sul territorio nazionale;*
- l'opportunità di richiedere informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori – anche attraverso l'accesso ad appositi archivi o a banche dati – alle amministrazioni, ai soggetti pubblici e agli enti privati (nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza), nonché di accedere ed effettuare visite nelle strutture pubbliche e negli enti privati ove siano presenti minori.*

- “Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e sfruttamento sessuale dei minori”

In aggiornamento a quanto riportato in precedenza in relazione al progetto di elaborazione di un “Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e sfruttamento sessuale dei minori”, che, come indicato, costituisce parte integrante del Piano Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, si segnala che il Dipartimento Pari Opportunità, a fine 2012, ha presentato una prima ipotesi di Piano biennale, avviata nel 2014 e da concludersi, salvo altri impedimenti di natura economico-politico, presumibilmente nell'anno 2016.

Il Piano è costituito da **priorità di azione e obiettivi specifici**, anche in coerenza con la struttura del citato Piano d'azione per l'infanzia e l'adolescenza. Questa prima proposta di Piano, elaborata dal Dipartimento è stata sottoposta, per una prima condivisione, ai componenti dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile e del Comitato C.I.C.Lo.Pe. (Comitato Interministeriale per il Coordinamento nella Lotta alla Pedofilia), in occasione della riunione plenaria tenutasi nel novembre 2012.

Sempre in coerenza con l'approccio utilizzato per la realizzazione del Piano d'Azione per l'Infanzia e l'Adolescenza, si è infatti inteso adottare un processo partecipato tra i rappresentanti delle Amministrazioni Centrali chiamate a promuoverne l'attuazione anche a livello regionale e locale.

Per quanto concerne la struttura del Piano, esso è caratterizzato da **quattro aree strategiche**, che rappresentano le direttrici di intervento sulle quali sviluppare azioni coordinate tra le diverse Amministrazioni interessate:

- 1. *Prevenzione*
- 2. *Protezione delle vittime*
- 3. *Contrasto dei crimini*
- 4. *Monitoraggio del fenomeno*

Così costruito, il Piano nazionale – il cui primo e unico esempio precedente è stato realizzato nel 2002 – rappresenta uno strumento operativo fondamentale che caratterizza le azioni governative in materia di tutela dell'infanzia da fenomeni così raccapriccianti, come l'abuso e lo sfruttamento sessuale.

Si fornisce, di seguito, un aggiornamento a quanto riferito sullo stesso punto nell'ultimo rapporto 2012, in ordine al Servizio di Pubblica utilità **114 –Emergenza Infanzia**, finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità e gestito dall'Associazione SOS “Il Telefono Azzurro” Onlus.

Si tratta, com'è noto, di un numero d'emergenza al quale chiunque, bambino, adolescente o adulto, può rivolgersi per segnalare quando un bambino o un adolescente è in situazione di disagio e/o pericolo immediato.

I dati relativi alle richieste di aiuto pervenute alla linea 114 Emergenza Infanzia nel periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2014 confermano che la problematica dello sfruttamento e del lavoro minorile è presente in modo significativo anche nel nostro Paese.

Dei 15.015 casi di emergenza gestiti nell'arco temporale considerato, lo sfruttamento minorile ha riguardato il 5,3 % dei casi.

Per lo più si tratta di situazioni di accattonaggio (78,8%), che per le modalità e gli esiti rappresenta spesso una vera e propria forma di schiavitù: l'accattonaggio coinvolge per lo più bambini di nazionalità straniera (96,5%), maschi (61,4%), di età inferiore ai 10 anni (84,4%), che vivono nel 23,2% dei casi nel Sud Italia, nel 37% al Centro, 39,9% al Nord; bambini cui nessuno provvede o che fin da piccoli sono costretti nelle strade per sostenere la famiglia.

Quanto ai fattori di rischio, i casi di sfruttamento minorile segnalati al 114 sono molto spesso caratterizzati da multiproblematicità, associandosi con elevata frequenza ad altre forme di disagio: in primis, abbandono scolastico, ma anche disagi personali e familiari quali sfruttamento, grave trascuratezza e inadeguatezza genitoriale, difficoltà legate al percorso migratorio, disturbi fisici, abuso fisico e sessuale.

Una percentuale significativa dei casi di sfruttamento riguarda, inoltre, le situazioni di prostituzione minorile, (11,1%) e di lavoro minorile, che coinvolge l'8,9% della casistica complessivamente gestita nell'arco temporale considerato.

Quanto all'intervento attuato dal 114, la gestione dell'emergenza ha necessitato primariamente del coinvolgimento delle Forze dell'ordine (nel 86,9% dei casi), delle Procure

e/o dei Tribunali, e secondariamente, in relazione alle altre problematiche riferite, il coinvolgimento dei servizi sociali territoriali.

Il lavoro di rete con i diversi servizi presenti sul territorio è stato fondamentale, quindi, soprattutto nella fase della post emergenza.

Si riportano, di seguito, le tabelle contenenti i dati relativi agli interventi attuati dal Dipartimento per le Pari Opportunità, con riferimento ai minori vittime di tratta, accolti nei programmi di assistenza e di protezione sociale, in applicazione dell'art. 13, Legge 228/2003 e dell'art. 18, D.lgs 286/98, relativamente all'anno 2013, fino al 30 giugno 2015.

Dati estrapolati dal Sistema SIRIT relativi ai programmi di protezione ex art 13 L. 228/2003 e ex art. 18 D.Lgs 286/98

Oggetto dell'estrazione sono solo i minori accolti nei programmi di protezione.

**Art. 13 – Avviso 7 – Annualità 2013 in prosecuzione fino al 30 giugno 2015**

Maggiorenne / Minorenne	Valore	Genere	Valore
Minorenne	64		
		Femmina	49
		Maschio	15

Maggiorenne / Minorenne	Valore	Nazionalità	Valore
Minorenne	64		
		Bangladesh	2
		Benin	1
		Bosnia-Erzegovina	2
		Cina	3
		Croazia	1
		Egitto	1
		Eritrea	2
		Italia	2
		Mali	1
		Marocco	2
		Moldavia	3



Nigeria	14
Romania	23
Senegal	2
Serbia	1
Slovacchia	1
Stati Uniti d'America	1
Tunisia	1
Venezuela	1

Maggiorenne / Minorenne	Valore	Ambiti di sfruttamento	Valore
<b>Minorenne</b>	<b>64</b>		
		Sconosciuto	5
		Accattonaggio	8
		Altro	14
		Economie illegali per conto terzi	11
		Lavorativo	2
		Multiplo	7
		Sessuale	17

Maggiorenne / Minorenne	Valore	Regione inizio sfruttamento	Valore
<b>Minorenne</b>	<b>64</b>		
		Sconosciuto	5
		Campania	1
		Emilia-Romagna	4
		Friuli-Venezia Giulia	1
		Lazio	2
		Lombardia	22
		Marche	1
		Piemonte	2

Puglia	5
Sardegna	1
Sicilia	6
Toscana	1
Umbria	3
Veneto	10

Art. 18– Avviso 13 - Annualità 2013 in prosecuzione fino al 30 giugno 2015

Maggiorenne / Minorenne	Valore	Genere	Valore
<b>Minorenne</b>	66		
		Femmina	53
		Maschio	13

Maggiorenne / Minorenne	Valore	Nazionalità	Valore
<b>Minorenne</b>	66		
		Albania	5
		Bangladesh	3
		Bosnia-Erzegovina	1
		Burkina Faso	1
		Cina	1
		Croazia	2
		Ghana	1
		Kenya	1
		Marocco	3
		Montenegro	1
		Nigeria	20
		Repubblica del Congo	2
		Romania	17
		Senegal	2
		Serbia	1
		Tunisia	1
		Ungheria	4

Maggiorenne / Minorenne	Valore	Ambiti di sfruttamento	Valore
<b>Minorenne</b>	66		
		Sconosciuto	2
		Accattonaggio	7
		Altro	15
		Economie illegali per conto terzi	6
		Lavorativo	2
		Multiplo	2
		Sessuale	32

  

Maggiorenne / Minorenne	Valore	Regione inizio sfruttamento	Valore
<b>Minorenne</b>	66		
		Sconosciuto	11
		Campania	1
		Emilia-Romagna	5
		Friuli-Venezia Giulia	1
		Lazio	4
		Liguria	5
		Lombardia	15
		Piemonte	4
		Puglia	5
		Sicilia	3
		Toscana	5
		Umbria	3
		Veneto	4

Dall'analisi di tali dati, emerge ancora una volta, confermando le tendenze precedenti, che il gruppo più numeroso di minori proviene dai Paesi dell'Europa dell'Est, mentre dai Paesi dell'Africa, il secondo gruppo più consistente.

In relazione alla tipologia di sfruttamento i minori risultano impiegati per lo più in attività di accattonaggio e nelle economie illegali per conto terzi, pur rimanendo prevalente l'ambito di sfruttamento sessuale, sebbene in minor misura rispetto a quanto sia risultato negli anni precedenti.

### Risposta alla domanda diretta della Commissione di esperti.

In relazione alla domanda diretta formulata dalla Commissione di esperti si comunica quanto segue.

#### *Art. 3 della Convenzione. Peggiori forme di lavoro minorile.*

In ordine all'articolo 3 in esame, ad integrazione di quanto già riferito, occorre evidenziare quanto segue.

Innanzitutto per gli aspetti generali sulla disciplina nazionale in materia di lavoro minorile, si rinvia, come già indicato in precedenza, alla legge n. 977 del 17/10/1967 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti), in gran parte modificata dal Decreto legislativo n.345 del 4 agosto 1999, di recepimento della direttiva comunitaria 94/33(CE, sulla protezione dei giovani sul lavoro, modificato a sua volta, dal d.lgs n. 262/2000.

Dall'esame delle disposizioni contenute in questa normativa, si conferma la particolare attenzione riservata dall'ordinamento italiano alla tutela dei minori addetti ai lavori.

Si ricordano, al riguardo, in via preliminare, i requisiti di legge necessari per la legittima stipula di un contratto di lavoro con i minori - l'assolvimento dell'obbligo scolastico (per almeno dieci anni) e il raggiungimento dell'età minima al lavoro attualmente fissata a 16 anni di età in base all'art. 1, comma 622 della L. n. 296/2006 – e le specifiche eccezioni previste con riferimento a particolari tipologie di attività (lavori occasionali o di breve durata concernenti servizi domestici in ambito familiare o prestazioni di carattere non nocivo, pregiudizievole o pericoloso svolte presso imprese familiari e attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario, debitamente autorizzate dalle autorità preposte).

Resta ferma, inoltre, la specifica disciplina di salvaguardia dei minori in materia di ferie, orario di lavoro, lavoro notturno, riposo settimanale e divieto di adibizione a lavori particolarmente pesanti o rischiosi ovvero connessi con l'esposizione ad agenti fisici, biologici e chimici, di cui, nello specifico, al D.lgs n. 345/1999 (All. 1).

In relazione ai profili di salute e sicurezza si rammenta, inoltre, che, anche nei confronti dei minori vigono i medesimi obblighi a carico del datore di lavoro previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, ivi compresi quelli disposti per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e per tutte le lavorazioni a rischio.

Occorre ribadire, a tale riguardo, che la normativa sul lavoro minorile è, in larga parte, caratterizzata, in caso di violazioni, da una serie di sanzioni di natura penale e, per le infrazioni meno gravi, di natura amministrativa.

Si fa altresì presente che gli artt. 18, commi 1 e 2<sup>3</sup>, del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e l'art. 603 *bis* del codice penale (introdotto dall'art. 12 del decreto legge del 13 agosto 2011, n. 138,

---

<sup>3</sup> Art. 18 (Sanzioni)

1. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), è punito con la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.

Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), è punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da euro 1500 a euro 7500. Se non

convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148), al comma 3, prevedono ipotesi aggravate dall'impiego di minori, rispettivamente, nella somministrazione non autorizzata e nell'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Inoltre, ove il minore sia avviato al lavoro in assenza dei requisiti normativi e, dunque, in mancanza di una regolare comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, gli organi ispettivi provvedono anche all'applicazione della c.d. **"maxisanzione" per lavoro nero**, il cui importo è stato di recente incrementato dall'art. 14 del D.L. n. 145/2013, convertito nella legge n. 9/2014, che prevede, per ciascun lavoratore irregolare, una sanzione minima edittale pari ad € 1.950 ed una massima pari a € 15.600, cui va aggiunto l'importo di € 195 per ciascuna giornata di lavoro prestata in nero.

Si fa presente, altresì, che il legislatore italiano, in attuazione della *direttiva 2011/93/UE*, volta al rafforzamento della tutela dei minori mediante nuovi strumenti di contrasto agli abusi sessuali e alla pornografia minorile, ha emanato il **Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39**, sopracitato (*All.5*).

L'art. 2 del suddetto decreto, infatti, ha introdotto nel **D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 (Testo unico Casellario Giudiziario)** l'**art. 25 bis<sup>4</sup>** che, a carico dei soggetti intenzionati ad occupare lavoratori per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, stabilisce l'**obbligo di chiedere l'esibizione del certificato del casellario giudiziale** (*cd certificato "antipedofilia"*) della persona da impiegare, in difetto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 ad € 15.000.

Tale disposizione è evidentemente finalizzata alla verifica della insussistenza di eventuali condanne per i reati di cui agli *articoli 600 bis (prostituzione minorile), 600 ter (pornografia minorile), 600 quater (detenzione di materiale pornografico), 600 quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) e 609 undecies (adescamento minorenni) del codice penale*, ovvero, dell'assenza di misure interdittive che comportino il divieto di contatti diretti e regolari con minori.

---

vi è scopo di lucro, la pena è dell'ammenda da euro 500 a euro 2500. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere

d) ed e), è punito con l'ammenda da euro 750 ad euro 3750. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'ammenda da euro 250 a euro 1250.

Nel caso di condanna, è disposta, in ogni caso, la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delle attività di cui al presente comma.

2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.

**<sup>4</sup> ART. 25-bis [\*] (Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro)**

1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori..

2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

---

(\*) Articolo introdotto dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 contenente: "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI" - Art. 2 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e sanzioni per il datore di lavoro).

A tale proposito, il Ministero del Lavoro, con *circolare n. 9 del 11 aprile 2014*, ha chiarito che l'adempimento in questione non è limitato al solo lavoro subordinato ma va riferito anche a *“quelle forme di attività di natura autonoma che comportino, ovviamente, un contatto continuativo con i minori fra le quali in primo luogo, eventuali ipotesi di collaborazione anche a progetto, associazione in partecipazione, etc.”*.

Si evidenzia, inoltre, che il **D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24**, di attuazione alla Direttiva 2011/36/UE, relativa alla tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, al fine della prevenzione e repressione della riduzione in schiavitù e della tratta - fenomeni spesso connessi a situazioni di sfruttamento lavorativo – attribuisce un certo rilievo alla situazione di particolare vulnerabilità in cui versano determinate categorie di soggetti, tra le quali quella dei minori, soprattutto se non accompagnati.

Si segnala, infine, l'attivazione – nell'anno 2014 – di una specifica campagna di vigilanza mirata all'emersione del lavoro minorile nel settore agroalimentare (mercati generali, rivendite al dettaglio, etc.), con il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali interessati alla lotta al fenomeno dello sfruttamento dei minori (Carabinieri, Servizi sociali, ecc).

***Art. 7 (2). Misure effettive e di durata limitata.***

***Lett. d). Identificazione e raggiungimento di bambini esposti a rischi particolari. Bambini di strada, bambini mendicanti e minori stranieri non accompagnati.***

In riferimento alla richiesta del Comitato sulla situazione dei Minori stranieri non accompagnati (MSNA), si rimanda alle informazioni contenute in un Report di monitoraggio, recentemente pubblicato, relativo a tali minori presenti sul territorio nazionale (*All.7*).

Il Report, realizzato in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 33 del Testo Unico Immigrazione, nonché dell'art. 2, comma 2 del D.P.C.M. n. 535/99, contiene dati più aggiornati rispetto all'ultimo rapporto ANCI (V), relativo al biennio 2011-2012, che, ad ogni buon fine si allega (*All.6*).

In base alla precitata, normativa spetta al Ministero del Lavoro (in particolare, alla Direzione Generale che si occupa di immigrazione e delle politiche di integrazione), il compito di vigilare sulle modalità di soggiorno dei MSNA, di cooperare e raccordarsi con le Amministrazioni interessate e di provvedere al censimento dei minori presenti.

Il Report, che fa riferimento ai dati rilevati dal precitato Ministero al 30 aprile 2015, fornisce un quadro complessivo in un'ottica comparata, rispetto alle informazioni contenute nei rapporti di monitoraggio precedenti, redatti nel 2014.

A tali risultati il Dicastero è pervenuto grazie anche al Sistema Informativo Minori (SIM), lo strumento di censimento e monitoraggio dalla Direzione Generale dell'immigrazione sopra citata, in applicazione delle competenze attribuite dalla normativa vigente.

Da tale comparazione, si evidenzia un aumento consistente di presenze di MSNA negli ultimi due anni, 2014-2015, rispetto ai precedenti, 2012-2013.

Infatti, consultando le tabelle riportate, risulta che a fine 2012, i minori presenti erano 5.821, mentre, a dicembre 2014, hanno superato le 10.000 unità, registrando una crescita di oltre il 66% rispetto al 2013.

Tabella 1 – Variazione delle presenze di MSNA – anni 2012, 2013 e 2014

PERIODO DI RILEVAZIONE	N° MSNA PRESENTI	INCREMENTO DELLE PRESENZE RISPETTO AL PERIODO PRECEDENTE
31/12/2012	5.821	-
31/12/2013	6.319	8,5%
31/12/2014	10.536	66,7%

L'andamento crescente, anche se in misura minore, si conferma anche confrontando i dati del triennio 2013-2015, alla data del 30 aprile (cfr. pag 5 del report, in cui sono anche chiarite le ragioni di tali variazioni di numero).

Tabella 2 – Variazione delle presenze di MSNA al 30 aprile – anni 2013, 2014 e 2015

PERIODO DI RILEVAZIONE	N° MSNA PRESENTI	INCREMENTO DELLE PRESENZE RISPETTO AL PERIODO PRECEDENTE
30/04/2013	5.788	-
30/04/2014	6.274	8,4%
30/04/2015	8.260	31,7%

Lo scostamento tra la presenza di minori registrata al 30 aprile, rispetto alla chiusura dell'anno precedente (dati al 31 dicembre), è principalmente dovuto alla fuoriuscita di un rilevante numero di MSNA che raggiungono la maggiore età il primo giorno dell'anno. I minori privi di data di nascita documentata infatti, dichiarano spesso il 1° giorno dell'anno come data di nascita, determinando così, a quella data, una forte concentrazione di compimenti della maggiore età.

Un altro elemento di rilievo sulla diversa composizione dei dati sulle presenze al 31 dicembre 2014 e al 30 aprile 2015 è rappresentato dal numero di minori irreperibili<sup>5</sup>. Le verifiche eseguite sull'accoglienza delle strutture, ai fini dell'erogazione dei contributi agli Enti Locali a valere sul Fondo nazionale MSNA per il II semestre 2014, hanno consentito di censire per il 2014 numerosi allontanamenti non correttamente segnalati in precedenza al Ministero del Lavoro.

Il numero dei minori irreperibili censito nel corso del primo quadrimestre del 2015 corrisponde quindi, solo in parte agli effettivi allontanamenti dalle strutture di accoglienza, la rimanente quota è dovuta all'aggiornamento della base dati in seguito agli accertamenti effettuati.

<sup>5</sup> Per "MSNA irreperibili" si intendono i minori stranieri non accompagnati per i quali è stato segnalato un allontanamento dalle strutture o dalle famiglie di accoglienza: non indica, quindi, il numero di minori in stato di abbandono sul territorio nazionale, ma il numero di MSNA segnalati alla DG Immigrazione e non più presenti nel luogo del loro iniziale collocamento. In assenza di informazioni relative a rintracci successivi, non si è in grado di conoscere se tali minori si trovino ancora sul territorio dello Stato italiano o siano migrati verso altri Paesi.

I ritardi nelle segnalazioni di allontanamento, soprattutto da parte degli Enti Locali dove insistono strutture di accoglienza non autorizzate (per es. Augusta, Taranto, Reggio Calabria), hanno inevitabilmente comportato una sottostima degli allontanamenti.

L'aggiornamento dei dati comunicati dagli Enti Locali per il contributo del II semestre 2014 ha consentito di aggiornare la banca dati *ex tunc*.

L'incremento del numero di MSNA accolti al 30 aprile del 2015 rispetto al medesimo periodo del 2014, è superiore di quasi 2.000 unità. L'andamento crescente dei minori risulta attenuato, negli effetti di trascinamento sull'anno in corso, dalla diminuzione dell'incidenza di MSNA negli sbarchi che si sono verificati nel primo quadrimestre di quest'anno (cfr. Tabella 3 e 4, pag. 6 report).

Un dato interessante che va altresì segnalato, riguarda la crescita del numero di MSNA che, nel corso degli anni 2014-2015, hanno fatto richiesta di protezione internazionale.

Nel corso dei primi quattro mesi del 2015, sono state presentate 1.112 domande di protezione internazionale con un'incidenza pari al 45,5% del numero totale di richieste presentate nel 2014 (si vedano le tabelle 5 e 6, riportate a pag 7 del report, in cui il numero dei minori è suddiviso per cittadinanza). In tali tabelle viene illustrato rispettivamente il numero di MSNA richiedenti protezione internazionale, nel 2014 e nel primo quadrimestre del 2015. I dati, in entrambe le tabelle, sono articolati per cittadinanza.

Nei due periodi considerati, i minori provenienti dal Gambia costituiscono la prima cittadinanza di origine dei MSNARA<sup>6</sup> (rispettivamente 37,6% e 36,1%) con anche il maggior tasso di incremento rispetto al 2014. In termini di richieste di protezione, nel primo quadrimestre del 2015, i minori gambiani sono seguiti dai MSNA senegalesi, bengalesi e nigeriani, mentre nel 2014, le posizioni successive alla prima, erano occupate dai minori maliani, nigeriani e senegalesi.

Sul totale dei MSNARA l'incidenza delle cittadinanze provenienti dai Paesi Centro-Africani e Sub-Sahariani continua ad essere preponderante (rispettivamente il 70,6% nel 2014 e 65,1% nel primo quadrimestre 2015). Tali dati evidenziano la forte diversità delle dinamiche che caratterizzano le richieste di protezione internazionale da parte dei MSNA, rispetto a quelle dei richiedenti protezione internazionale adulti, che vedono in questo caso preponderanti i Paesi del Corno d'Africa ed in particolare l'Eritrea e la Somalia.

In tabelle successive (cfr. pag. 8), i dati sono disaggregati per cittadinanza, età, genere e Regioni di accoglienza. L'andamento delineato e il trend registrato per i MSNARA, mettono ancor più in evidenza la forte differenza che caratterizza i flussi di ingresso dei minori rispetto a quello degli adulti.

La ragione principale di tale differenza è probabilmente attribuibile alle aspettative determinate dal sistema di garanzia offerto ai minori nel nostro Paese, nel rispetto delle norme vigenti.

In tal senso, come del resto già evidenziato nei precedenti report di monitoraggio, il numero elevato di minori di cittadinanza albanese - ulteriormente aumentata nell'anno 2015 rispetto

---

<sup>6</sup> Minori Stranieri Non Accompagnati Richiedenti Asilo



al 2014 - è esemplificativo. Numerosi fra loro fanno ingresso nel territorio nazionale accompagnati da figure parentali di riferimento (quali genitori, fratelli e zii) che, una volta avuta la certezza della presa in carico da parte dei servizi sociali dei Comuni, fanno rientro nel Paese di origine.

L'analisi delle distribuzioni per età dei MSNA presenti confermano le tendenze già evidenziate nei precedenti rapporti di monitoraggio. Anche per il primo quadrimestre del 2015 si registra una forte concentrazione di minori nella fascia di età fra 16 e 17 anni (81,9% sul totale) con una significativa accentuazione dei minori diciassettenni (cfr. Tabella 9, pag. 9).

In linea con i dati dei precedenti Report, si conferma l'assoluta preponderanza della componente maschile (cfr. Tabella 10, pag. 9).

La quota di MSNA presi in carico dai Comuni è aumentata nei primi mesi del 2015 di circa il 7%, dimostrando un maggior rispetto delle procedure in materia di accoglienza (cfr. tabella 17).

Tabella 17 – Presa in carico dei MSNA (2014 e 2015)

SEGNALAZIONE	31/12/2014	%	30/04/2015	%
<b>N° MSNA PRESI IN CARICO DAI COMUNI</b>	5.399	51,2	4.796	58,1
<b>N° MSNA NON PRESI IN CARICO DAI COMUNI</b>	5.137	48,7	3.464	41,9
<b>TOTALE</b>	<b>10.536</b>	<b>100,0</b>	<b>8.260</b>	<b>100,0%</b>

Nella parte iniziale del report è rappresentata l'evoluzione del quadro normativo in materia e delle procedure di accoglienza con le principali novità, tra cui si segnala la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014).

Tale normativa, ha previsto, con riferimento al Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito presso il Ministero del Lavoro, al fine di una migliore gestione e allocazione della spesa, che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse del predetto Fondo siano trasferite, per le medesime finalità, in un apposito Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno (Art. 1, comma 181)<sup>7</sup>.

In una parte successiva vengono analizzati i dati relativi alle indagini familiari, ai rimpatri volontari assistiti e ai pareri ex art. 32 del T.U 286/98 (pag. 14 e seguenti).

<sup>7</sup> **Art.1, co.181.** Al fine di una migliore gestione e allocazione della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse del Fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono trasferite, per le medesime finalità, in un apposito Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le risorse del Fondo istituito ai sensi del presente comma sono incrementate di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

Ai sensi del D.P.C.M. 535/99, il Ministero del Lavoro “svolge compiti di impulso e di ricerca al fine di promuovere l’individuazione dei familiari dei minori presenti non accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi, avvalendosi a tal fine della collaborazione delle competenti amministrazioni pubbliche e di idonei organismi nazionali ed internazionali”. Dal 2008, a seguito di una selezione, l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) è incaricata dello svolgimento delle indagini familiari (*family tracing*), consistenti in un’analisi del contesto di provenienza del minore. Lo svolgimento delle indagini familiari ha molteplici finalità e riveste un ruolo fondamentale nell’individuazione delle migliori soluzioni di lungo periodo, nel superiore interesse del minore. Infatti, il *family tracing* favorisce gli Enti locali nel processo di conoscenza dettagliata del background del minore: è possibile ricostruirne la storia e la condizione familiare, i *push* e i *pull factors*, approfondire le eventuali criticità o vulnerabilità emerse dai colloqui, comprendere la realtà dei territori di provenienza. Tutte queste informazioni vengono utilizzate sia per calibrare al meglio il percorso di accoglienza e integrazione in Italia, sia per valutare l’opportunità di un rimpatrio volontario assistito e il relativo progetto di reintegrazione.

Da ultimo, viene fornito un quadro di dettaglio della situazione finanziaria relativa al Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito ai sensi dell’art. 23, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati, connessi al superamento dell'emergenza umanitaria e consentire una gestione ordinaria dell'accoglienza (si veda in sintesi pag. 17 e 18 del report). Si segnala, a tale riguardo, che, con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 58494 del 04.08.2014, è stata disposta, per l’anno 2014, una variazione in aumento sul capitolo di spesa relativo al precitato fondo, pari ad € 60 milioni. Tali ulteriori risorse finanziarie hanno permesso di far fronte ai maggiori oneri connessi all’accoglienza, causati dall’accresciuto afflusso di MSNA sul territorio italiano nell’annualità di riferimento, dando attuazione ai contenuti dell’intesa sancita nella seduta della Conferenza Unificata del 10.7.2014 tra il Governo, Regioni e gli Enti Locali sul piano nazionale, per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati.

Per ogni ulteriore approfondimento (si vedano in particolare anche le conclusioni pag.18 e 19), come inizialmente segnalato, si rimanda al report allegato (*All.7*).

#### ***Parte IV e V del formulario. Applicazione pratica.***

In relazione all'aggiornamento sulle informazioni statistiche richieste in merito all'applicazione pratica della Convenzione, si comunica quanto segue.

Quanto ai risultati della vigilanza sull'applicazione della normativa a tutela del lavoro minorile - affidata, ai sensi dell'art. 29 della legge 977/1967, agli Uffici territoriali del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali –si fa presente che, in occasione dell'attività di vigilanza svolta **nel corso dell'intero 2014**, sono state accertate **n. 172** violazioni penali in materia di impiego di minori a fronte delle **526** riscontrate nel **2013** e delle **n. 897** del **2012**.

Tale flessione può verosimilmente imputarsi alla contrazione occupazionale che, a causa della perdurante crisi economica, ha interessato il mercato del lavoro italiano colpendo, in misura anche superiore alla media, le categorie di lavoratori svantaggiati, tra cui quella dei minori.

Con particolare riferimento all'attività di vigilanza svolta nel corso dell'**anno 2014**, le citate violazioni sono riferite soprattutto al settore del Terziario, in cui si concentra oltre il 70% degli illeciti rilevati in materia (**n. 121**). Al riguardo si evidenzia tuttavia che il complesso degli accertamenti ispettivi annualmente svolti risulta diversamente distribuito tra i vari settori, con una più rilevante concentrazione, in particolare, nel Terziario e nell'Edilizia. Pertanto, il più elevato numero degli illeciti riscontrati nel citato settore Terziario risulta una naturale conseguenza della diversa ripartizione dei controlli piuttosto che un indice rivelatore di situazioni di maggiore criticità rispetto al lavoro minorile in altri ambiti merceologici interessati. Per tale ragione risultano maggiormente rappresentativi i valori medi delle violazioni in materia di lavoro minorile per accesso ispettivo riscontrati nei singoli settori: in termini percentuali, tali valori medi dimostrano l'accertamento di violazioni in materia di lavoro minorile nello **0,34%** dei controlli effettuati nel settore agricolo, nello **0,15%** di quelli svolti nel terziario e in industria/artigianato e nello **0,02%** delle verifiche condotte nei cantieri edili.

Il maggior numero di fattispecie di reato concernenti i minori impiegati irregolarmente è stato riscontrato nei seguenti ambiti regionali: Lombardia (n. 48), Puglia (n. 26) ed Emilia Romagna (n. 21).

Per una più chiara comprensione del fenomeno in esame, si forniscono altresì i dati sui procedimenti iscritti e definiti nei tribunali italiani, contenenti i reati in materia di prostituzione minorile e pornografia minorile, ex art. 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quinquies*, 600 *sexies* codice penale, elaborati dal Ministero della Giustizia- Direzione Statistica, relativamente agli anni **2010-2011-2012** (*All.8*).

In merito alla rilevazione sul fenomeno della tratta di persone, si trasmettono i dati relativi agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale, inerenti il numero di procedimenti iscritti, il numero di indagati e il numero di vittime, disaggregati per città e per nazione di nascita degli indagati e delle persone offese, elaborati dalla Direzione Nazionale Antimafia, in relazione agli anni **2012-2013-2014** (*All.9*).

Si trasmettono, infine, i dati sulla tratta, rilevati presso gli uffici giudiziari di primo e secondo grado sul territorio nazionale, relativi ai procedimenti iscritti, al numero di persone indagate, arrestate, per cui è stata esercitata l'azione penale, elaborati dal Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica, per gli anni **2011-2012-2013** (*All. 10*).

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato (*All. 11*).

## ALLEGATI

1. **Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345** - “Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro”;
2. **Decreto legislativo 16 luglio 2012, n.109**, recante “Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, che ha modificato gli articoli 22 e 24 del D.lgs n. 286/1998;
3. **Legge 1 ottobre 2012, n. 172**, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
4. **Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24**, Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI;
5. **Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39**, Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI, che ha introdotto nuovi strumenti di contrasto al fenomeno;
6. **V° Rapporto ANCI- Cittalia su Minori stranieri non accompagnati;**
7. **Report di monitoraggio – 30 aprile 2015 – I minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;**
8. Dati statistici relativi ai reati ex art. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 600 sexies codice penale, elaborati dal Ministero della Giustizia- Direzione Statistica, relativamente agli anni 2010-2011-2012;
9. Dati relativi agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale, inerenti il numero di procedimenti iscritti, il numero di indagati e il numero di vittime, disaggregati per città e per nazione di nascita degli indagati e delle persone offese, elaborati dalla Direzione Nazionale Antimafia, relativamente agli anni 2012-2013-2014;
10. Dati rilevati presso gli uffici giudiziari di primo e secondo grado sul territorio nazionale, relativi ai procedimenti iscritti, al numero di persone indagate, arrestate elaborati dal Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica, per gli anni 2011-2012-2013;
11. **Elenco delle organizzazioni datoriali e sindacali cui è stato inviato il presente rapporto;**
12. **Nota con elementi UGL.**